



Comune di Sansepolcro Consiglio Comunale

Sansepolcro 11/10/2016

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

Il gruppo Misto su proposta del gruppo comunale di Forza Italia di Sansepolcro presenta la seguente

Mozione

OGGETTO: Il Comune di Sansepolcro solleciti il Governo e il Parlamento a intervenire con atto avente forza di legge per dare piena attuazione alla sentenza n 70/2015 della Corte Costituzionale a favore dei titolari di pensione.

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE

- l'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha escluso per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica (ai sensi dell'art. 34, c. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con le percentuali previste dall'art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) di tutte le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS dell'anno rivalutato, ovvero 1.443 € mensili lordi. Tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore sono stati esclusi da rivalutazione.

Su un totale anno 2012 di **n.16.533.152 pensionati** (27,56% del totale popolazione residente in Italia, non è stato corrisposto l'adeguamento della rivalutazione sugli importi pensionistici a n.5.242.161 pensionati (8,7% popolaz. ITALIANA), in pratica un pensionato su tre, così suddivisi: **n.5.192.521 pensionati (33,2% sul N. totale)** da 3 volte a 14 volte il Trattam. minimo Inps, **n.49.640 pensionati (0,3% sul N. totale)** oltre 14 volte il Trattam. minimo Inps. *Fonte: INPS, Casellario Centrale dei Pensionati - Anno.2012; (Allegato n.1).*

- La Corte Costituzionale, con Sentenza 30 aprile 2015, n. 70 ha dichiarato: *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;*

- per effetto di tale pronuncia di incostituzionalità, i titolari dei trattamenti pensionistici esclusi hanno riacquisito retroattivamente il diritto alla rivalutazione dei propri trattamenti pensionistici e quindi ad ottenere: a) il pagamento degli arretrati con interessi dalla maturazione al saldo e

rivalutazione; b) il ricalcolo della pensione, a valere sugli trattamenti successivi e sulla determinazione degli assegni futuri;

- successivamente alla richiamata sentenza n. 70 del 2015, il Governo è intervenuto con il decreto legge 21 maggio 2015 n. 65 recante "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2015, n. 109, procedendo, mediante l'articolo 1, comma 1, a una sola parziale e molto limitata restituzione degli arretrati e ad una ancora più irrisoria ricostruzione dei trattamenti pensionistici, con grave pregiudizio per i pensionati;

- che in concreto gli importi restituiti oscillano tra lo 0% e il 21% di quanto spettante, con un danno pari ad almeno il 79% e al 100% per le pensioni superiori ai 2.810 € mensili lordi;

- in base al provvedimento del Governo gli arretrati liquidati nel cedolino pensione di agosto 2015 (**Allegato n.2**), hanno oscillato tra i 150 e gli 800 € (niente è stato corrisposto ai titolari di pensioni superiori a 2.810 euro mensili lordi), con la impropria e ingannevole descrizione "CREDITO SENTENZA C.C. 70/2015", non conforme all'effettivo calcolo che applica, in realtà, il D.L. n. 65/2015 convertito dalla Legge 109/2015;

- come espressamente dichiarato dall'INPS con la Circolare 25 giugno 2015, n. 125 "Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013". Gli arretrati, cioè, non si consolidano nell'assegno pensionistico ovvero, in altri termini, non producono effetti sulle pensioni future, se non in minima parte e, ancora una volta, non per tutti. La rivalutazione, già ridotta, riconosciuta per il 2012-2013 è infatti ulteriormente ridotta ai fini del calcolo degli assegni 2014-2016 secondo quanto disposto dall'articolo 24, commi 25-bis e 25-ter della l. n. 214/2011, introdotti dal d.l. n. 65/2015);

- come rilevato dall'INPS, "L'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto per gli anni 2014 e 2015 nella misura del 20% e per il 2016 nella misura del 50% dell'incremento perequativo ottenuto nel biennio 2012-2013 (che, a seconda degli scaglioni, ammonta al 40%, al 20% o al 10%, rispettivamente del 2,7% per il 2012 e del 3% per il 2013);

- l'effetto "trascinamento" implica che i titolari di pensioni superiori a 1.443 euro mensili lordi percepiranno, vita natural durante, un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato (ad esempio: circa 90 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 1.500 euro mensili lordi; circa 160 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 3.000 euro mensili lordi; circa 330 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 6.000 euro mensili lordi;

- trattandosi di diritti già entrati nel patrimonio dei titolari di assegni di pensione (diritti "quesiti" o "acquisiti") il d.l. n. 65/2015 è illegittimo e comunque irrilevante sia per quanto attiene agli importi maturati prima della sua entrata in vigore, sia per quanto riguarda gli arretrati sia per quanto riguarda la ricostituzione;

CONSIDERATO CHE

- come rileva la Corte Costituzionale al paragrafo 10 della sopra citata sentenza sono "stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività" ed è stato disatteso "il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.";

